# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

# CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II<sup>a</sup> SEZIONE L.I.C.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 169/CGF (2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 16 febbraio 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

### **COLLEGIO**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Roberto Caponigro, Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL'U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BASSANO VIRTUS/PERGOCREMA DEL 15.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 105/DIV del 25.1.2012)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. di Crema (Cremona) ripristina il risultato conseguito sul campo di 0-1 Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### 2. RICORSO DEL F.C. CANAVESE S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- DELL'INIBIZIONE DI MESI 9 AL SIGNOR FRANCESCO FERRARIS, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ F.C. CANAVESE S.R.L.;
- DELLA PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI ALL'ATTO DELL'EVENTUALE ISCRIZIONE DELLA F.C. CANAVESE S.R.L. A CAMPIONATI DELLA F.I.G.C. E AMMENDA DI €20.000,00 ALLA RECLAMANTE;
- INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE:
- DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO IV, N.O.I.F.;
- DELL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFI IV E V N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. E 90, COMMA 2, N.O.I.F. CON LA RECIDIVA DI CUI ALL'ART. 10, COMMA, 3, LETT. C) C.G.S.;
- DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. VIGENTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE;
- (NOTA N.436/1858 PF10-11/SP/AC DEL18.7.2011 NOTA N. 437/1876 PF10-11/SP/AC DEL 18.7.2011 NOTA N. 628/1869 PF10-11/SP/AC DEL 26.7.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 60/CDN del 01.02.2012)

La C.G.F. in merito al ricorso come sopra proposto dal F.C. Canavese S.r.l. di San Giusto Canavese (Torino):

- respinge il ricorso relativamente al Sig. Francesco Ferraris;
- dichiara irricevibile l'impugnazione con riferimento alle sanzioni inflitte alla reclamante. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL CARPI F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE LORUSSO ALESSANDRO SEGUITO GARA CARPI/TERNANA DEL 5.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 113/DIV del 7.2.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Carpi F.C. 1909 di Carpi (Modena). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

# Pubblicato in Roma il 16 febbraio 2012

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete